

Regolamento del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

COORDINAMENTO AFFARI GENERALI
UFFICIO STATUTO, REGOLAMENTI ED ELEZIONI

IL RETTORE

- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Molise;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17 - co. 95;
- VISTO il decreto M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270, relativo al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
- VISTO il decreto M.I.U.R. 16 marzo 2007 recante la definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale ai sensi dell'art. 4 del predetto D.M. 270/04;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
- VISTO il D.R. n. 772 del 28.07.14 con il quale è stato emanato il Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza;
- VISTO il D.R. n. 233 del 29 febbraio 2016 con il quale è stato modificato il predetto Regolamento;
- VISTA la delibera del Consiglio del Corso di laurea magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza adottata nella seduta del 14 aprile 2021;
- VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento Giuridico adottata nella seduta del 14 aprile 2021;
- VISTO il parere favorevole della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento Giuridico espresso nella seduta del 19 aprile 2021;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 27 aprile 2021;
- VISTO il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 28 aprile 2021;

DECRETA

Art. 1 – La parte generale del Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01), emanato con 772 del 28.07.14 e modificato con D.R. n. 233 del 29 febbraio 2016, è ulteriormente modificato all'art. 2 denominato "*Attività e finalità*" nonché con l'aggiunta degli artt.



3 denominato "Accesso" e 4 denominato "Modalità di ammissione" con lo scorrimento degli articoli successivi, a decorrere dall'anno accademico 2021/22.

Art. 2 – Il Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01), parte generale, con le modifiche indicate nel precedente art. 1 fa parte integrante del presente provvedimento (All. 1).

IL RETTORE
Prof. Luca BRUNESE

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)



Art. 1 - Oggetto e limiti

Il presente regolamento disciplina le attività didattiche del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, nell'ambito dell'autonomia e dei limiti definiti dalle norme di Ateneo. L'attività didattica del Corso di studio osserva le disposizioni di Ateneo e in specie il regolamento di funzionamento del Dipartimento Giuridico.

Art. 2 - Attività e finalità

L'attività formativa istituzionale è costituita dalla didattica. Si svolge attraverso lezioni, seminari, esercitazioni. Le attività formative facoltative constano di laboratori, di seminari, di attività sperimentali e d'ogni altra attività o istituzione ritenute opportune dal Consiglio del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, di seguito indicato Consiglio, al fine di raggiungere gli obiettivi del Corso di magistrale in Giurisprudenza, di seguito indicato Corso.

La programmazione degli insegnamenti e l'attribuzione dei compiti didattici sono determinate dal Consiglio, nei limiti delle competenze attribuite e nel rispetto di quelle degli altri organi di Ateneo. Gli insegnamenti attivi del Corso sono quelli individuati nell'allegato A, redatto ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera a), del Regolamento Didattico di Ateneo e che del presente Regolamento è parte integrante. L'elenco degli insegnamenti è quello stabilito negli ordinamenti didattici approvati ed è modificabile periodicamente, secondo le norme vigenti. In materia, comunque si applicano le altre disposizioni che prevedano fasi di approvazione, verifica o comunicazione, stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento competente, dal Regolamento di funzionamento del Corso e dalle altre norme applicabili.

Nell'ambito degli obiettivi formativi generali, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Didattico di Ateneo, gli obiettivi qualificanti del Corso perseguono la finalità che i laureati debbano:

- aver conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo;
- aver conseguito approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell'evoluzione storica degli stessi;
- possedere capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con l'uso di strumenti informatici;
- possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto;
- possedere in modo approfondito gli strumenti di base per l'aggiornamento delle proprie competenze.



I laureati del Corso, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed alla magistratura, potranno svolgere attività ed essere impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari campi di attività sociale, socioeconomica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del diritto dell'informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazioni internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.

Gli sbocchi professionali del corso di laurea, già menzionati al comma precedente, possono essere sintetizzati, in via indicativa e senza pretesa di completezza, secondo la classificazione ISTAT delle professioni come segue:

1. Avvocati - (2.5.2.1.0);
2. Esperti legali in imprese - (2.5.2.2.1);
3. Esperti legali in enti pubblici - (2.5.2.2.2);
4. Notai - (2.5.2.3.0);
5. Magistrati - (2.5.2.4.0);
6. Contabili - (3.3.1.2.1).

Ai fini indicati, i curricula del Corso:

- attuano la completezza della formazione sia di base sia caratterizzante assumendo discipline da ciascuno dei settori scientifico-disciplinari di cui in tabella, ed attuano la coerenza complessiva della formazione orientando i contenuti in rapporto agli obiettivi formativi della classe; al tal fine, in particolare, utilizzeranno le discipline previste negli ambiti di materie affini e integrative per la predisposizione di indirizzi e/o piani di studio coerenti per la formazione dei diversi settori professionali cui la laurea dà accesso;
- assicurano la coerenza ad un progetto formativo che sviluppi i profili tecnici e metodologici idonei a contrastare la rapida obsolescenza, nonché a garantire una consistente fecondità, delle conoscenze e competenze acquisite;
- assicurano, per consentirne la loro utilizzazione nei corsi di formazione postlaurea per le professioni legali, mediante appositi insegnamenti caratterizzati da appropriate metodologie, l'acquisizione di adeguate conoscenze e consapevolezza:
 - a. degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari;
 - b. della deontologia professionale, della logica ed argomentazione giuridica e forense, della sociologia giuridica, dell'informatica giuridica;
 - c. del linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera.

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio può istituire particolari curricula, nonché obblighi di frequenza e di propedeuticità, motivati dalla necessità di adeguare le attività agli obiettivi specifici del Corso, secondo un principio di congruenza. Anche quando la frequenza non è obbligatoria, è comunque consigliata.



Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto delle competenze di altri organi e ottenendone i relativi atti di permesso, il Consiglio può stabilire la mutuaione di un insegnamento da un altro corso di laurea.

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio, ferma l'approvazione degli altri organi eventualmente competenti, può stabilire, su proposta di uno o più docenti, di dividere un insegnamento in moduli attribuendone la titolarità ad un unico docente, che d'ufficio risulterà essere il presidente della commissione d'esame. Il Consiglio può, altresì, attribuire la titolarità di un insegnamento a due o più docenti diversi, in coaffidamento, ferme la ripartizione in moduli e la responsabilità solidale di tutti i docenti affidatari; in questo caso, il presidente della commissione d'esame è il più anziano nel ruolo, salva diversa disposizione di quest'ultimo. In ambedue i casi, la valutazione del voto d'esame è unica e non può essere frazionata in alcun modo.

Art. 3 - Accesso

Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Il corso di studio è ad accesso non programmato.

Art. 4 - Modalità di ammissione

Il Consiglio si propone di verificare la preparazione di base e l'attitudine degli studenti iscritti al Corso, nonché le loro aspettative ed aspirazioni professionali/occupazionali, mediante adeguati test d'ingresso.

Sono previste forme di autovalutazione non vincolanti, obbligatorie per tutti gli studenti iscritti al primo anno, mediante una prova finalizzata a renderli consapevoli della scelta operata e a valutare che le loro conoscenze di base gli consentano di conseguire gli obiettivi formativi del corso di studi. Tali conoscenze sono oggetto di verifica secondo le modalità stabilite dal presente articolo, con l'indicazione degli obblighi formativi aggiuntivi previsti per il caso in cui la verifica non abbia esito positivo.

Per accertare eventuali carenze è prevista una prova di valutazione delle competenze di base con un questionario a scelta multipla sui seguenti argomenti:

- Logica e cultura generale;
- Elementi di informatica;
- Lingua inglese;
- Lingua italiana per gli studenti stranieri.

Gli eventuali debiti formativi, accertati rispetto alle conoscenze minime richieste, sono colmati con specifici programmi integrativi, che si sostanziano negli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Si tratta di specifiche attività che sono necessarie per colmare le eventuali carenze.

Per assolvere gli Obblighi Formativi Aggiuntivi viene prevista la frequenza di appositi seminari in materie giuridiche finalizzati ad ampliare le conoscenze per gli immatricolati che non abbiano superato il test d'ingresso. Il Consiglio valuta e monitora l'efficienza delle azioni compensative per garantire il successo formativo degli studenti. In particolare, come modalità specifiche di verifica e



di valutazione del recupero dei debiti formativi accertati, si richiede il superamento di test di verifica contestuali e/o il superamento di una verifica orale sugli argomenti trattati nei seminari.

Art. 5 - Assegnazione ripartita degli studenti

Il Consiglio, ove ne ravvisi l'opportunità in funzione di una migliore organizzazione della didattica e di un più efficiente utilizzo dei docenti appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, può deliberare l'attivazione di più cattedre per un insegnamento, con assegnazione ripartita degli studenti su base alfabetica, numero di matricola o altro criterio che garantisca una distribuzione imparziale ed equilibrata. Per queste cattedre ogni biennio si procede all'avvicendamento a rotazione dei docenti titolari.

Art. 6 - Attività formative scelte autonomamente dallo studente e crediti formativi

Nella formazione del piano di studio o in altre fasi, lo studente decide autonomamente sulle attività formative riservate alla sua scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, purché il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza le ritenga coerenti con il suo progetto formativo. La valutazione della congruità delle attività scelte con il progetto formativo dello studente può essere predeterminata dal Consiglio con la predisposizione di un modello di piano di studio redatto secondo gli indirizzi statutari; in questo caso lo studente sostiene gli esami per le attività didattiche a scelta senza ulteriori verifiche di congruità. In tutti gli altri casi il Consiglio o i docenti delegati all'approvazione del piano di studi individuale valutano la coerenza con il progetto formativo dello studente.

Nel caso di attività Erasmus, di breve o di lunga durata, o nel caso di altri tirocini, *stages* o di altre attività relative al mondo del lavoro comunque denominate, è riconoscibile un certo numero di crediti, rispettando il principio di congruenza tra l'attività in questione e gli obiettivi formativi del Corso di studio.

Le attività, diverse da quelle formative, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, possono essere sostituite da attività formative scelte autonomamente dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo.

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Didattico di Ateneo e per la necessità di adeguare le attività agli obiettivi formativi specifici del Corso, si può stabilire un numero minimo di crediti che lo studente deve acquisire in un tempo determinato e nell'arco dell'anno accademico, diversificando tra studenti impegnati a tempo pieno e studenti impegnati a tempo parziale.

Art. 7 - Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

Per il riconoscimento di crediti ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo, il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal presente Corso di Laurea Magistrale, relativamente al trasferimento da altro ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale degli studenti, viene valutato dalla Commissione Didattica



Delegata dal Consiglio, che convalida gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di crediti formativi previsti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene iscritto lo studente, in base al numero di esami convalidati; nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato.

Il numero massimo dei crediti formativi riconoscibili risulta determinato dalla normativa vigente e dalla ripartizione dei crediti stabilita nell'ordinamento didattico del Corso.

Gli esami sostenuti e non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'ordinamento didattico del Corso o eccedenti i limiti di cui al primo comma, a richiesta dello studente, potranno essere riconosciuti come «attività formative a scelta dello studente», purché coerenti con il suo progetto formativo, sino al numero di crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico stesso.

Art. 8 - Esami e altre forme di verifica

L'ammissione agli esami di profitto è subordinata alla verifica del rispetto delle propedeuticità tra gli insegnamenti. In particolare, per essere ammesso a sostenere l'esame relativo a un insegnamento che preveda propedeuticità lo studente deve avere già superato gli esami degli insegnamenti a esso propedeutici

Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo, quando l'esame si concluda con una valutazione d'insufficienza, questa deve essere verbalizzata, senza votazione. La valutazione d'insufficienza vale come esame non superato. Nel caso di esame non superato lo studente non può ripresentarsi all'appello successivo. Qualora la valutazione superi la sufficienza e sia rifiutata da parte dello studente, il rifiuto del voto è considerato, ad ogni effetto, come esame non superato. Fino a che il presidente della commissione d'esame non abbia pronunciato la votazione, lo studente può ritirarsi, di sua iniziativa o su invito del presidente. Il ritiro è ipotesi diversa da quella dell'esame non superato e lo studente può ripresentarsi all'appello successivo.

Ai sensi degli artt. 14 e 18 del Regolamento Didattico di Ateneo e tenute ferme le tipologie d'esame vigenti, possono svolgersi altre forme di verifica del profitto che siano non definitive e che verranno valutate esclusivamente nella votazione finale. Devono aver luogo in prossimità degli appelli d'esame.

Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo, il numero annuale degli appelli e la successiva distribuzione nel tempo sono stabiliti dal Consiglio, nei limiti e subordinatamente a quanto previsto nelle norme del regolamento di dipartimento e nelle altre norme vigenti. Il numero annuale degli appelli non è inferiore a sei e può essere elevato in favore degli studenti fuori corso o di altre categorie di studenti determinate dal Consiglio. Nella fissazione degli appelli si osserva, per quanto possibile, il principio della non sovrapposizione con le lezioni. Ove la sovrapposizione non sia evitabile, le lezioni possono essere sospese.

Il docente può posticipare le date d'esame nel periodo previsto dalla programmazione dell'attività didattica con previa specifica comunicazione al Direttore del Dipartimento competente; deve altresì informare gli studenti entro un congruo termine e con tutte le forme di notifica disponibili,



privilegiando quelle *on line*. Al di fuori di tale ipotesi le date d'esame possono essere modificate solo in casi eccezionali ed urgenti previa autorizzazione da parte del Direttore del Dipartimento competente o di suoi delegati, sentito il Presidente del Consiglio.

Art. 9 - Prova finale

Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Didattico di Ateneo, la laurea si consegue con il superamento di una prova finale. La prova finale consiste di un elaborato scritto e di un'esposizione orale. Nel valutare la prova, la commissione deve considerare, fra l'altro, il tempo occorrente a preparare l'elaborato, la sua accuratezza formale e sostanziale, l'esposizione orale.

Per la prova finale gli studenti possono scegliere tra la elaborazione di una tesi di laurea di tipo «tradizionale» ed una «a modello differenziato» su un argomento attinente ad un insegnamento del Corso, per il quale si sia stato superato l'esame di profitto.

Nella tesi di laurea di tipo «tradizionale» lo studente si impegna ad affrontare un tema trattandolo in modo ampio e particolarmente approfondito anche con elementi di originalità e con adeguato apparato critico e, ove possibile, sperimentale. Per questa tipologia di tesi il termine minimo tra l'assegnazione e la discussione è di otto mesi, salvo autorizzazione del Comitato di cui all'articolo 10 e in ogni caso non inferiore a sei mesi. Il candidato dovrà discutere il proprio lavoro di fronte alla Commissione di laurea in un esame pubblico.

Per la determinazione del punteggio della prova finale la Commissione può assegnare:

- a) da 0 a 7 punti per l'elaborato finale;
- b) da 0 a 4 punti per la valutazione della carriera.

La lode è attribuita con il voto unanime della Commissione soltanto agli studenti meritevoli di un voto di laurea pieno.

Art. 10 - Valutazione della carriera

Ai fini della determinazione del punteggio della prova finale per la valutazione della carriera dello studente la Commissione tiene conto dei seguenti criteri/parametri:

1. carattere dell'attività della ricerca svolta per realizzare l'elaborato finale (a titolo esemplificativo: eccezionale ricchezza delle fonti utilizzate; ricerca diretta, ampia e documentata su fonti e archivi di particolare difficoltà e complessità; ampia attività di studio e ricerca all'estero). Ciò va comprovato dalla presentazione da parte del relatore di una dettagliata relazione scritta illustrativa delle ragioni che giustificano l'attribuzione di un punteggio superiore a 7 punti da consegnare alla Segreteria didattica almeno cinque giorni prima dello svolgimento della seduta e approvata all'unanimità dalla Commissione. L'elaborato finale va consegnato in forma elettronica a tutti i membri della Commissione subito dopo la nomina;
2. completamento di un percorso professionalizzante;
3. carattere sperimentale della ricerca condotta in collaborazione con un'azienda. La tesi deve riguardare i temi della ricerca e dev'essere il risultato di un tirocinio curriculare in azienda. Prima dello svolgimento della seduta il candidato consegna alla Segreteria didattica copia della



relazione finale dell'azienda, studio professionale, ente o istituzione, copia della sua relazione sul tirocinio e il parere motivato del relatore sulla qualità della ricerca;

4. tempo di conclusione degli studi (in corso);

5. numero dei CFU conseguiti con lode;

6. numero di esami conseguiti all'estero durante esperienze Erasmus con il punteggio equivalente secondo la normativa vigente, ovvero elaborazione della tesi di laurea all'estero, nel corso di tale esperienza.

Il punteggio attribuibile va da zero a due punti per i criteri/parametri nn. 1, 2 e 3 cumulativamente considerati. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i criteri/parametri nn. 4, 5 e 6, qualora ne ricorrano almeno 2 cumulativamente considerati. La Commissione potrà tenere conto anche di eventuali periodi di tirocinio curriculare o extracurriculare, di durata pari ad almeno 100 ore, attribuendo al candidato un punteggio da zero a un punto, ferma restando, da parte del candidato, prima dello svolgimento della seduta di laurea, la consegna alla Segreteria didattica di copia della relazione finale dell'azienda e di copia della sua relazione sul tirocinio."

Art. 11 - Differenziazione dal modello di tesi tradizionale

Nella tesi di laurea «a modello differenziato» lo studente si impegna a redigere un elaborato originale scritto di estensione medio-breve, avente preferibilmente ad oggetto un argomento circoscritto e specifico, per la cui stesura sia comunque necessario e sufficiente l'utilizzo di un apparato bibliografico non esteso (ad esempio: analisi di casi giurisprudenziali o di profili applicativi riguardanti singoli istituti). Per questa tipologia di tesi il termine minimo tra l'assegnazione e la discussione è di tre mesi. Il candidato dovrà esporre sinteticamente i contenuti essenziali del proprio lavoro di fronte alla Commissione di laurea in un esame pubblico.

Le tesi a modello differenziato consentono di attribuire un massimo di quattro punti, con esclusione in ogni caso della attribuzione della lode e del punteggio stabilito secondo i criteri dell'articolo 10.

Se autorizzato dal docente, lo studente al quale sia stata assegnata una tesi di laurea di tipo «tradizionale» può chiederne la conversione in una «a modello differenziato».

Art. 12 - Comitato assegnazione tesi

È istituito il Comitato assegnazione tesi composto dal Presidente del Consiglio del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, dal Direttore del Dipartimento di afferenza, dal docente responsabile di stages e tirocini o dai loro delegati. Il Comitato può essere assistito dal responsabile delle funzioni didattiche del Dipartimento di afferenza o da un altro appartenente al ruolo del personale tecnico-amministrativo, senza oneri aggiuntivi di spesa.

Il Comitato ha il compito di sovrintendere alla corretta applicazione del presente regolamento, anche risolvendo eventuali questioni interpretative e/o applicative.

Art. 13 - Rinnovo assegnazione di tesi

Al fine di favorire l'accesso alle tesi di laurea al più alto numero di studenti, i docenti possono rinnovare le assegnazioni di tesi per un solo anno accademico successivo a quello di assegnazione salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio del corso di laurea magistrale in



Giurisprudenza su richiesta del docente relatore fondata su specifiche ed eccezionali ragioni di ulteriore approfondimento.

Art. 14 - Determinazione di un tetto massimo di tesi assegnate a ciascun docente

Al fine di garantire un'equa distribuzione dei carichi di lavoro legati alle tesi di laurea, nonché di favorire la più ampia e diversificata valorizzazione di tutti i settori disciplinari concorrenti alla formazione dei laureati, viene fissato in 10 il numero massimo delle tesi, comprese quelle a modello differenziato, che ciascun docente può assegnare in ciascun anno accademico. Nel caso in cui il docente ricopra più di un incarico di insegnamento, questa soglia è incrementata 3 unità per ogni insegnamento aggiuntivo impartito presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. In ogni caso, il carico di tesi assegnate da ciascun docente non può superare in totale le 15 unità, salvo autorizzazione del Comitato di cui all'articolo 12.

Art. 15 - Procedura di assegnazione delle tesi

La richiesta di assegnazione dell'argomento della prova finale non può essere presentata dallo studente prima che abbia maturato almeno 220 CFU.

Lo studente può scegliere il relatore della tesi, che deve essere un docente titolare di un insegnamento presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza o un insegnamento mutuato dal Corso di laurea cui lo studente è iscritto. L'argomento deve essere coerente con il percorso formativo dello studente. Lo studente non potrà richiedere contemporaneamente l'assegnazione della tesi a più docenti. Il deposito della tesi dovrà essere autorizzato dal docente titolare dell'insegnamento.

Il docente può rifiutare l'assegnazione soltanto qualora il numero di tesi già assegnate ed in corso di svolgimento nell'anno accademico in corso sia superiore al limite massimo stabilito dall'articolo precedente. Di tale rifiuto il docente dà comunicazione al Presidente del Consiglio e al Direttore del Dipartimento di afferenza.

Se anche un secondo docente rifiuta per gli stessi motivi, la questione è sottoposta al Comitato assegnazione tesi che, sentito lo studente, assegna un relatore.

Art. 16 - Modifiche del Regolamento didattico di Corso di Laurea

Il Consiglio del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza assicura periodicamente la revisione del presente regolamento con le modalità previste dalla normativa vigente. In particolare, per la modifica del regolamento e dell'elenco degli insegnamenti, limitatamente alla coerenza tra i crediti assegnati e gli specifici obiettivi formativi, vanno richiesti alla Commissione paritetica docenti-studenti del competente Dipartimento i pareri previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 17 - Rinvio ad altre fonti

I riferimenti del presente regolamento allo Statuto dell'Università degli studi del Molise, al Regolamento generale di Ateneo, al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento di Dipartimento, s'intendono rivolti alla fonte normativa e non al particolare atto normativo, a mezzo di rinvio recettizio, sicché ogni modifica dei suddetti atti normativi costituisce integrazione automatica del presente regolamento.



Per quanto non disposto dal presente regolamento, si osservano le altre norme giuridiche applicabili e i principi generali dell'ordinamento universitario.

